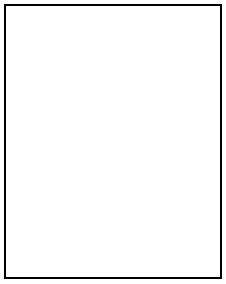
Civile Ord. Sez. 5 Num. 26425 Anno 2026
Presidente: GIUDICEPIETRO ANDREINA
Relatore: FRACANZANI MARCELLO MARIA
Data pubblicazione: 07/10/2026



Corte di Cassazione - copia non ufficiale

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 19227/2018 R.G. proposto da:

Frabotta Service Car Srl in persona del legale rappresentante pro tempore, Frabotta Salvatore, Frabotta Daniele, Di Masi Carmela, rappresentati e difesi dall'avvocato Antonio Cassiano

-ricorrenti-

contro

Agenzia delle entrate in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato

-controricorrente-

nonché contro

Agenzia Delle Entrate Direzione Provinciale III di Roma, Agenzia delle entrate via dei Portoghesi 12

-intimati-

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Roma n. 8083/2017 depositata il 27/12/2017.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22 settembre 2026 dal Co: Marcello Maria Fracanzani.

FATTI DI CAUSA

In data 23 settembre 2008 la Guardia di Finanza eseguiva accesso presso la sede della soc. Frabotta Service Cars s.a.s. di Frabotta Salvatore & C. (dal 7 gennaio 2011 Frabotta Service Cars srl), cui seguiva processo verbale di constatazione con contestazione per l'anno 2008, in ragione di omessa annotazione di ricavi. Ne seguiva contraddittorio procedimentale, essendo ancora pendente il termine per l'accertamento, con produzione di documenti ed interlocuzione, all'esito dei quali veniva rimodulata la ripresa a tassazione, tenendo conto altresì del disconoscimento di spese non inerenti.

Gli atti impositivi per l'anno 2008 erano consegnati all'ufficio postale per la notifica in data 31 dicembre 2013 e perveniva alla società in data 7 gennaio 2014 ed analoghi avvisi giungevano nelle mani dei soci in data 3 gennaio 2014.

Gli atti erano avversati dalla società avanti il giudice di prossimità che accoglieva le loro ragioni preliminari circa la tardività della notifica, non ritenendo applicabile la scissione fra consegna all'ufficiale giudiziario e consegna al destinatario per agli atti impositivi, ritenendola applicabile solo agli atti processuali.

Sull'appello erariale, il collegio di secondo grado riteneva le tempestività della notifica, dovendosi avere riguardo alla consegna degli atti impositivi all'ufficiale giudiziario, ovvero al servizio postale, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello oggetto di ripresa a tassazione: per l'anno di imposta 2008 il termine era ritenuto scadere al 31 dicembre 2013, cosa che era avvenuta.

Ritenuto non sussistente un litisconsorzio originario, entrava quindi nel merito della ripresa a tassazione e rigettava le ragioni di parte

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

contribuente, ritenendo giustificato il disconoscimento di determinate spese operato dall'Ufficio.

Avverso questa sentenza propone ricorso la soc. Frabotta Cars srl nonché i soci Frabotta Salvatore, Frabotta Daniele e Di Masi Carmela, agitando due motivi di ricorso, cui replica l'Agenzia delle entrate, con il patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato, spiegando tempestivo controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Vengono proposti due motivi di ricorso.

1. Con il primo motivo si prospetta censura ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3 del codice di procedura civile per violazione dell'art. 149, terzo comma, del medesimo codice di rito civile, nonché dell'art. 4 l. n. 890/1982, dell'art. 43 d.P.R. n. 600/1973, come modificato dall'art. 15 d.lgs. n. 241/1997, nonché degli articoli 1334 e 2943 del codice civile. Nella sostanza si afferma non applicabile agli atti impositivi la scissione fra notificante e destinatario dell'atto.

Il motivo è infondato. Il principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione ha carattere generale e trova applicazione anche agli atti impositivi. Ai fini del rispetto del termine decadenziale gravante sull'Amministrazione, rileva il momento in cui l'atto è consegnato all'agente notificatore o al servizio postale; per il destinatario, gli effetti si producono invece al momento in cui la notificazione si perfeziona nei suoi confronti.

È pertanto tempestivo l'avviso di accertamento spedito prima della scadenza del termine previsto dalla legge, ancorché ricevuto dal contribuente in data successiva. Tale regola, elaborata a garanzia del notificante che abbia compiuto tempestivamente gli atti posti nella propria disponibilità, opera tanto per gli atti processuali quanto per quelli di imposizione tributaria (Cass. n. 10290/2026; Cass. n. 14580/2018; Cass.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

n. 33277/2019) ed è stata confermata dalle Sezioni Unite con sentenza n. 40543/2021.

Il motivo è dunque infondato e dev'essere rigettato.

2. Con il secondo motivo si prospetta censura ai sensi dell'art. 360, primo comma n. 3 e 5 del codice di procedura civile per violazione dell'art. 109, comma quinto, d.P.R n. 917/1986, nonché dell'art. 1140 del codice civile. Nello specifico si contesta l'omesso esame di fatto decisivo e non controverso che la Frabotta Service Car s.a.s. svolgesse la propria attività nell'immobile sito in Roma, via Ferentino 34, di cui era nel possesso, indifferente la circostanza che fosse a titolo di comodato o ad altro titolo.

Il motivo, così formulato, è inammissibile. La CTR non ha omesso l'esame del fatto storico costituito dall'utilizzazione dell'immobile quale sede dell'attività sociale, ma ha valutato la documentazione prodotta e ha ritenuto non dimostrato il titolo giuridico posto a fondamento della deducibilità dei costi. La censura investe, dunque, l'apprezzamento delle prove e tende a ottenere una diversa ricostruzione della vicenda, estranea al sindacato di legittimità.

2.1. L'omesso esame denunciabile ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. deve riguardare un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti, e non il mancato o non condiviso apprezzamento di un singolo elemento istruttorio. Il principio del libero convincimento, desumibile dagli artt. 115 e 116 c.p.c., opera sul piano della valutazione di merito e non consente alla Corte di cassazione di sostituire una propria lettura delle prove a quella del giudice territoriale. Nel testo vigente *ratione temporis*, il sindacato sulla motivazione è inoltre circoscritto alle anomalie che si traducono in violazione di legge costituzionalmente rilevante, quali la mancanza materiale della motivazione, la motivazione apparente, il contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e la motivazione perplessa od obiettivamente incomprensibile (Cass., S.U., n. 8053/2014; Cass. n. 23940/2017).

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Peraltro, il fatto di cui all'art. 360 c.p.c., n. 5 deve concretarsi in un vero e proprio "fatto", in senso storico e normativo, ossia un fatto principale, ex art. 2697 c.c. (cioè un "fatto" costitutivo, modificativo, impeditivo o estintivo) o anche, secondo parte della dottrina e giurisprudenza, un fatto secondario (cioè un fatto dedotto in funzione di prova di un fatto principale), purché controverso. E di tale fatto deve essere indicata anche la natura "decisiva" ai fini del decidere (Cass., Sez. V, n. 16655/2011).

2.2. È appena il caso di rammentare che il vizio di violazione di legge consiste in un'erronea ricognizione da parte del provvedimento impugnato della fattispecie astratta recata da una norma di legge implicando necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta, mediante le risultanze di causa, inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito la cui censura è possibile, in sede di legittimità, attraverso il vizio di motivazione (tra le tante: Cass. 11 gennaio 2016 n. 195; Cass. 30 dicembre 2015, n. 26610).

Come è noto, il ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito dell'intera vicenda processuale, ma solo la facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l'attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente la prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (Cass. 4 novembre 2013 n. 24679; Cass. 16 novembre 2011 n. 27197; Cass. 6 aprile 2011 n. 7921; Cass. 21 settembre 2006 n. 20455; Cass. 4

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

aprile 2006 n. 7846; Cass. 9 settembre 2004 n. 18134; Cass. 7 febbraio 2004 n. 2357).

Né il giudice del merito, che attinga il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, è tenuto ad un'esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (ad es.: Cass. 7 gennaio 2009 n. 42; Cass. 17 luglio 2001 n. 9662).

Anche il secondo motivo non può essere accolto.

3. In definitiva, il ricorso è infondato e deve essere rigettato. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti in solido fra loro al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in €.cinquemilaseicento/00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 22/09/2026.

Il Presidente

Andreina GIUDICEPIETRO

Corte di Cassazione - copia non ufficiale